

REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il giudice, dott. Pietro Caccialanza

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento proposto con ricorso depositato in data 28 febbraio 2020 da
, nata a Milano il , con dimora dichiarata a Gallarate (VA), via
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Beatrice Sciannamblo, presso il cui studio in Milano, piazza
Emilia n. 5, è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

e contro

COMUNE DI GALLARATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Manzari, presso il cui studio in Monopoli (BA), via Finamore Pepe n. 47, è elettivamente
domiciliato

RESISTENTE

con l'intervento necessario del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: Ricorso ex artt. 19 bis D. Lg. 150/2011 e 702 bis c.p.c. per l'accertamento della
cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 legge 91/1992

IN FATTO E IN DIRITTO

In data **4 dicembre 2018** , cittadina dello Sri Lanka nata a Milano il
e residente a), via , presentava al Sindaco del Comune di Gallarate istanza
di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Nell'istanza ella dichiarava:

- ▶ di essere nata a Milano il ;
- ▶ di essere iscritta nei registri dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Gallarate,
all'indirizzo di via , a decorrere dal 26 agosto 2011;
- ▶ di essere residente sul territorio italiano ininterrottamente dalla nascita;

► di essere figlia di (nata nelle Filippine a Manila e residente a Gallarate, via) e di (nato in Sri Lanka a Colombo l' e residente a Milano, via).

L'istanza si fondava, dunque, sull'art. 4 comma 2 legge n. 91/1992, a mente del quale *“lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”*.

Con **provvedimento notificato il 4 febbraio 2019** il Comune di Gallarate comunicava in via preventiva l'esito negativo dell'istanza, ex art. 10 bis legge 241/1990, in quanto *“dagli accertamenti è emerso quanto segue:*

- a) *la S.V. risulta irregolare sul territorio italiano per mancanza del titolo di soggiorno;*
- b) *sono stati avviati due procedimenti di cancellazione anagrafica, uno ai sensi dell'art. 11 del DPR 1989/223 trasmesso il 07/09/2013 protocollo 30736 e l'altro di cancellazione anagrafica ai sensi dell'art. 7 del DPR 1989/223.*^{1 2}

¹ L'art. 11 DPR 223/1989, intitolato *“Cancellazioni anagrafiche”* stabilisce:

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- b) per trasferimento all'estero dello straniero;
- c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.

² L'art. 7 DPR 223/1989, intitolato *“Iscrizioni anagrafiche”*, dispone:

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivente cui il nato è stato affidato;
- b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
- c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonchè per mancanza di precedente iscrizione.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

In data **11 febbraio 2019** la ricorrente presentava al Comune di Gallarate osservazioni a tale provvedimento, ex art. 10 bis legge 241/1990.

Con **atto dirigenziale n. 1269 del 20 giugno 2019** il Dirigente del Servizio Demografico del Comune di Gallarate disponeva *“di procedere alla cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 7 comma 3 e dell’art. 11 comma 1° lett. c) del vigente Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dei cittadini stranieri sotto indicati in quanto i medesimi sono illegalmente presenti sul Territorio Nazionale per mancanza del titolo di soggiorno, e precisamente:*

- *, nata a Milano il , cittadinanza srilankese*
- *, nata a Makati Rizal (Filippine) il , cittadinanza filippina*
- *, nata a Milano l’ , cittadinanza srilankese”.*

Il provvedimento considera:

- ▶ la comunicazione preventiva n. 30736, notificata il 7 settembre 2013 e riconsegnata a mano il 4 maggio 2019 (prot. 30092), concernente l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica *“per mancanza della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale”*, stabilita dall’art. 7 comma 3 DPR 223/1989, relativamente alle tre persone: la ricorrente, la madre e la sorella ;
- ▶ la presenza irregolare delle tre persone sul territorio italiano:
 - *è titolare di permesso di soggiorno n. I01303104 rilasciato dalla Questura di Varese l’ 8 novembre 2010, scaduto in data 7 marzo 2013 da più di 60 giorni e non ne ha chiesto il rinnovo;*
 - *è titolare di permesso di soggiorno n. I01303104 rilasciato dalla Questura di Varese l’ 8 novembre 2010, scaduto in data 7 marzo 2013 da più di 60 giorni e non ne ha chiesto il rinnovo;*
 - *è titolare di permesso di soggiorno n. I01303104 rilasciato dalla Questura di Varese l’ 8 novembre 2010, scaduto in data 7 marzo 2013 da più di 60 giorni e non ne ha chiesto il rinnovo;*
- ▶ il fatto che *“gli accertamenti sulla dimora abituale in questo Comune in v.le – p. 5, i. 22, effettuati in data 04/09/2012, 25/11/2014 e 27/02/2019 dalla Polizia Locale sono risultati tutti con esito negativo ed hanno confermato, anche tramite dichiarazione dell’amministratore dello stesso stabile, che ai componenti il nucleo familiare sopra indicato è stato notificato provvedimento di sfratto esecutivo datato 2012 e che l’appartamento subito dopo lo sfratto è stato dato in locazione ad altre persone”;*
- ▶ il fatto che *“alla data odierna non sono pervenute a questo ufficio dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale e/o di cambiamento di abitazione rese ai sensi dell’art. 7 comma 3 e dell’art. 13 comma 1 lettera c) del D.P.R. 30-5-1989 n. 223, né dichiarazioni di trasferimento in altro comune”* da parte di nessuna delle tre persone.

Con **provvedimento n. 0061191 del 24 settembre 2019** il Sindaco del Comune di Gallarate ha disposto *“il diniego per il prodursi degli effetti della dichiarazione di acquisto della cittadinanza”* della ricorrente, *“poiché non residente nel territorio dello Stato non avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.*

Il provvedimento, dopo avere ribadito i procedimenti di cancellazione anagrafica sopra riportati, la presenza irregolare della ricorrente sul territorio italiano, l’esito degli accertamenti svolti nella dimora di via il 4 settembre 2012, il 25 novembre 2014 e il 27 febbraio 2019 e dopo

avere sottolineato nuovamente la mancata dichiarazione di rinnovo della dimora abituale dal 7 marzo 2013 in poi, considera, altresì, che *“dalla nascita ad oggi vi sono periodi di lunga durata, non documentati, della regolarità del soggiorno: da 4/5/2005 al 8/11/2010, dal 7/3/2013 al 22/10/2013, dal 05/06/2014 alla data del presente provvedimento risultando quindi essere irregolare sul territorio italiano”*.

Alla stregua di tali circostanze il Sindaco rileva che la condizione della ricorrente contrasta con quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 legge 91/1992, non essendovi una legittima presenza sul territorio:

► la condizione di cui all'art. 4 comma 2 legge 91/1992, che attribuisce il diritto alla cittadinanza italiana allo straniero *“nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età”*, *“deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime con specifico riferimento all'avverbio <legalmente>, come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come <legale> la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'articolo 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti”*;

► *“l'interessata, pur potendo dimostrare il possesso dei requisiti ai fini della concessione della cittadinanza italiana con ogni idonea documentazione, non ha prodotto sufficiente documentazione che dimostri la <residenza legale> in Italia dalla nascita”*;

► *“è stato omesso sia da parte dei genitori che dalla stessa, divenuta ormai maggiorenne e quindi in grado di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, di rendere le dichiarazioni ai sensi degli artt. 7 comma 3, 11 comma 1 lett. c) e 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per cui è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente con provvedimento dirigenziale n. 1269 del 20/06/2019”*.

Nel ricorso depositato il **28 febbraio 2020** la difesa di _____ domanda:

- *annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento del Sindaco del Comune di Gallarate protocollo generale n. 0061191, perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto;*
- *accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente;*
- *per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.*

La difesa richiama:

► la circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007, nella quale si è affermato che *“l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, co. 2, legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.)”*;

► l'art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, a mente del quale *“ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono*

imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”;

► l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui *“il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 legge 91/1\992”* (così, per esempio, Trib. Milano 29 gennaio 2015, proc. 80677/2012 R.G.);

► l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui *“la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica”* (così Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2017, n. 12380, Rv. 644317);

► la circostanza secondo cui, in concreto, l’ininterrotta presenza e residenza della ricorrente sul territorio nazionale, sin dalla nascita, risulta inequivocabilmente attestata dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico e scolastico allegate al ricorso stesso.

Il Ministero dell’Interno, regolarmente notificato presso l’Avvocatura dello Stato il 4 gennaio 2021, non si è costituito in giudizio e all’udienza del 2 marzo 2021 è stato dichiarato contumace.

Si è costituito con memoria depositata il **19 febbraio 2021** il Comune di Gallarate, domandando:

- *in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza per materia e/o di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;*
- *nel merito, accertare e dichiarare l’avverso ricorso inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare lo stesso.*

In ordine alla domanda svolta in via preliminare, il Comune di Gallarate rileva:

► che se è vero che l’art. 2 comma 2 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46, attribuisce alle Sezioni specializzate del Tribunale la competenza relativa alle controversie relative allo stato della cittadinanza italiana, nondimeno la norma va riferita ai soli giudizi attinenti alla cittadinanza ex art. 1 (*jure sanguinis*) ed ex art. 5 (*“per matrimonio”*), nei quali la situazione giuridica del richiedente è di diritto soggettivo, e non anche ai giudizi, come quello in esame, nei quali l’istante *“è titolare di un interesse legittimo, stante l’ampio potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione”*;

► che in ogni caso *“controparte necessaria in tale procedimento è (solo e soltanto) il Ministero dell’Interno, dal momento che il Sindaco esercita le sue funzioni in materia di cittadinanza in quanto ufficiale del Governo”*.

Nel merito, il Comune di Gallarate rileva:

► che l’art. 1 II comma lett. a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 91/1992) ha introdotto una nozione restrittiva del concetto di *“residenza legale”*, stabilendo che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana *“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”*;

► che la ricorrente non è legalmente residente in Italia:

- come accertato dal Commissariato di P.S. di Gallarate in data 22 febbraio 2019, è priva di permesso di soggiorno valido (poiché scaduto sin dal 4 maggio 2005);

- nei suoi confronti sono stati avviati ben due procedimenti di cancellazione anagrafica, culminati nella cancellazione d'ufficio disposta con atto dirigenziale del Comune di Gallarate, n. 1269 del 20 giugno 2019;
- tutti gli accertamenti effettuati sulla sua dimora abituale dalla Polizia Locale di Gallarate hanno dato esito negativo;
- non sono mai giunte al Comune di Gallarate richieste di rinnovo della dimora abituale e/o di cambiamento di abitazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 223/1989 e neppure comunicazioni relative al suo trasferimento presso altro Comune.

Ritiene questo giudice di dover accogliere il ricorso.

Per quanto attiene alla competenza a decidere il giudizio, rileva questo giudice che la Suprema Corte (Cass. civ. S.U. 25 febbraio 2009, n. 4466) ha in motivazione affermato:

► che *“deve ritenersi che, come previsto per lo stato di apolide, anche per lo stato di cittadino la ricognizione amministrativa e il decreto del Ministro dell'Interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8) riguardando un diritto soggettivo, sono atti vincolati che non possono che fondarsi sui documenti prodotti da chi li richiede, in applicazione dei principi d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)”*;

► che *“la struttura normativa dell'istituto evidenzia che ogni persona ha un diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino e in tal senso sono pure le convenzioni internazionali rilevanti in questa sede ai sensi dell'art. 117 Cost. (dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 al Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008)”*;

► che *“la L. n. 92 del 1991 sulla cittadinanza riafferma l'esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti (Ministero dell'Interno: artt. 7 e 8), prevedendo eccezionalmente atti concessori di esso da parte del Presidente della Repubblica, con una discrezionalità politica limitata, in rapporto alle circostanze speciali indicate dalla legge, per le quali la cittadinanza viene concessa (art. 9). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente”*.

Deve dunque ritenersi che il procedimento nel quale si domanda l'accertamento della cittadinanza italiana ha ad oggetto un diritto soggettivo e che la sua attribuzione alle Sezioni specializzate del Tribunale ad opera del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, rafforza tale qualità, imponendo all'interno della stessa giurisdizione ordinaria un particolare riparto di valutazione.

E' invece fondata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva sostanziale del Comune di Gallarate.

In più occasioni il Tribunale di Milano (sentenza 13 dicembre 2012, proc. 12502/2012 R.G.; sentenza 29 gennaio 2015, proc. 80677/2012 R.G.) ha considerato *“che le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54.3 D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano – e per esso al Ministero dell'Interno – degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello stato civile, quale l'atto di rigetto nella specie... Invero deve essere ricordato che l'ordinamento conosce l'esercizio di funzioni sindacali in nome e per conto non già dell'ente territoriale*

sottoordinato rappresentato, bensì in nome e per conto dell'Amministrazione Centrale. A titolo di esempio si ricorda che l'art. 54 D. Lgs. 267/2000 qualifica il Sindaco, Ufficiale dell'anagrafe, quale ufficiale del Governo; anche dopo l'intervento della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, permane l'attribuzione al Ministero dell'Interno della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi e quindi anche del registro della cittadinanza istituito presso ciascun Comune, evenienza che giustifica che quell'operare sia riferibile in capo allo Stato a detto Ministero; il Sindaco, in altri termini, esercitando la funzione in esame, assume la veste di Ufficiale di Governo. D'altra parte, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte riafferma che anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali, n. 142/1990, il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. civ. sez. III, n. 136/1994) e risulta confermato anche successivamente (Cass. civ. sez. I, n. 7210/2009; Cass. civ. sez. III, n. 15199/2004; Cass. civ. sez. I, n. 1599/2000).

Nel merito, è vero che _____, al pari della madre e della sorella, è priva di permesso di soggiorno ed è anche un dato non contestato quello secondo cui non è stata rinnovata la dichiarazione di dimora abituale prescritta dall'art. 7 comma 3 DPR 223/1989.

Come si è detto, tuttavia, già con la circolare n. 22 del 7 novembre 2007 il Ministero dell'Interno considerava la necessità di restringere l'impatto di tali circostanze sulla persona del minore che, al compimento della maggiore età, domandasse la cittadinanza italiana, tenuto conto:

► per un verso della “*entità del fenomeno migratorio che ha coinvolto l'Italia negli ultimi anni*”, la quale “*ha determinato un consistente aumento di nascite di bambini stranieri che chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio*”;

► conseguentemente, del fatto che per tali soggetti “*l'acquisizione dello status civitatis del Paese in cui sono nati, del quale si sentono parte per averne assunto cultura e stile di vita diventa il momento conclusivo di un delicato percorso di pieno inserimento nella collettività*”;

► per altro verso, della opportunità di “*individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore*”.

In linea con tali necessità, con il citato art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, intitolato “*Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia*”, il legislatore ha stabilito che “*ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione*”.

La disposizione mira appunto a far sì che i Comuni accolgano la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge presentato al Parlamento, la norma recepisce “*un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia – I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di Lecce – II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013;*

Tribunale di Firenze – I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in Italia da genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale”.

E' proprio questa la situazione della ricorrente, nata a Milano da genitori stranieri il 14 ottobre 2000, divenuta maggiorenne il 14 ottobre 2018 e che il 4 dicembre 2018 ha presentato al Sindaco del Comune di Gallarate istanza di concessione della cittadinanza italiana.

, infatti, ha posseduto permesso di soggiorno valido sino al 7 marzo 2013 (doc. 8 della difesa; si veda anche l'atto dirigenziale del Comune di Gallarate del 20 giugno 2019).³

Al pari di lei, anche la sorella ha posseduto permesso di soggiorno valido sino al 7 marzo 2013 (si veda l'atto dirigenziale del Comune di Gallarate del 20 giugno 2019).

La madre è stata a sua volta titolare di permesso di soggiorno (doc. 8 della difesa), scaduto il 7 marzo 2013 e non più rinnovato (l'atto dirigenziale del Comune di Gallarate del 20 giugno 2019, nel riportare tale circostanza, riferisce in maniera erronea che la donna avrebbe anche ricevuto una comunicazione di rifiuto del permesso di soggiorno il 6 dicembre 2014, laddove tale circostanza riguarda univocamente il padre).

Il padre, già titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato (doc. 7), a seguito di precedenti penali ha ricevuto in data 6 dicembre 2014 decreto di rifiuto del permesso di soggiorno (si veda la nota del Commissariato di Gallarate del 22 febbraio 2019) e da parecchio tempo non vive più con le figlie e con . Il 14 dicembre 2018, infatti, l'uomo ha ottenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, autorizzazione a permanere in Italia per due anni, ex art. 31 D. Lgs. 286/1998 (doc. 21), per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei figli minori (nato a Milano il), (nato a Milano il e ; si legge nel decreto che egli vive con loro e la compagna (nata in Ucraina il) a Milano, via .

L'abbandono, da parte del padre, del nucleo costituito con la ricorrente, la madre e la sorella di lei, è stato confermato dalla medesima ricorrente all'udienza del 2 marzo 2021: *“Non so se i miei genitori fossero sposati; posso dire però che di mio papà ho solo pochi ricordi dell'infanzia, perché si è allontanato di casa quando ero ancora molto piccola. Anche ora lo vedo pochissimo, l'ultima volta ancora prima del mio compleanno che è il 14 ottobre. Anche mia sorella non ha rapporti con lui”.*

In questa situazione, alla stregua delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, non è imputabile alla ricorrente né il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, né l'omesso rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, trattandosi di adempimenti che non sono stati effettuati dalla madre quando, nel primo semestre del 2013, ella aveva solo dodici anni e mezzo.

Probante conferma a tale considerazione è data dal fatto che, come risulta dall'atto dirigenziale n. 1269 del 20 giugno 2019, il più recente permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Varese l'8 novembre 2010 e scaduto il 7 marzo 2013 reca per la ricorrente, la sorella e la madre l'identico

³ Vale la pena di rilevare che con nota del 22 febbraio 2019 (prodotta dal Comune di Gallarate come doc. 2) il Commissariato di P.S. di Gallarate si è limitato a riferire il dato, estremamente risalente, secondo cui il permesso di soggiorno era scaduto il 4 maggio 2005.

numero I01303104; è dunque evidente che è stata la madre ad ometterne il rinnovo per sé e per le figlie.

Correlativamente, non è imputabile alla ricorrente il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, trattandosi di adempimento che parimenti avrebbe dovuto essere effettuato dalla madre, tenuto anche conto dei cambiamenti di dimora via via intervenuti.

In proposito, risulta quanto segue:

- ▶ nata a Milano il 14 ottobre 2000, la ricorrente è emigrata a Gallarate il 26 agosto 2011, venendo ad abitare in via C. Noè n. 32 ed ivi essendo residente ancora il 7 febbraio 2019 (v. certificato di residenza storico prodotto dalla difesa come doc. 6), ossia dopo la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
- ▶ nel ricorso depositato il 28 febbraio 2020 è indicata la dimora a Busto Arsizio (VA), _____ ;
- ▶ all'udienza del 2 marzo 2021 la ricorrente ha dichiarato di avere attualmente dimora a Gallarate (VA), _____ , insieme alla madre e alla sorella.

E' ben chiaro che, in una situazione nella quale il padre aveva da tempo abbandonato la famiglia, i trasferimenti della dimora e le conseguenti omissioni di carattere amministrativo non sono dipesi da comportamenti imputabili alla ricorrente.

Per altro verso, ai fini richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari sopra riportate, sono presenti in atti numerosi elementi dimostrativi dell'effettiva presenza della ricorrente nel nostro Paese nel periodo antecedente l'istanza di concessione della cittadinanza italiana e a tutt'oggi.

Dal punto di vista scolastico la ricorrente:

- ▶ ha frequentato dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2011/2012 la scuola primaria "C. Battisti" di Arnate _____ (doc. 9);
- ▶ ha frequentato dall'anno scolastico 2012/2013 all'anno scolastico 2014/2015 la scuola secondaria di I grado "L. Majno" a Gallarate, via Rusnati n. 1, ottenendo il diploma di licenza conclusiva il 30 giugno 2015 (docc. 10-11);
- ▶ tra l'anno scolastico 2015/2016 e l'anno scolastico 2017/2018 è stata iscritta presso l'Istituto Tecnico Commerciale "B. Belotti" di Bergamo, via Azzano n. 5; dalla pagella datata 14 settembre 2018, prodotta come doc. 13, risulta che ella ha frequentato la scuola, con risultati assolutamente insufficienti, sino alla fine del primo quadrimestre e che nel secondo quadrimestre l'esito è stato "non classificabile" a causa dell'enorme numero di assenze, tanto da non essere ammessa alla classe successiva. All'udienza del 2 marzo 2021 la ricorrente ha spiegato la cosa affermando che "*nell'anno 2017/2018 avevo interrotto gli studi a Bergamo perché eravamo tornati ad abitare a Milano e mi era difficile poter andare a scuola a Bergamo; nel II quadrimestre per di più non mi era più possibile iscrivermi ad una diversa scuola*";
- ▶ ha superato l'esame di Stato presso l'istituto tecnico economico E. Tosi di Busto Arsizio (VA), viale Stelvio n. 173, nell'anno scolastico 2019/2020, conseguendo il diploma in amministrazione, finanza e marketing con il brillante punteggio totale di 96/100.

Dal punto di vista della salute risulta che il 12 luglio 2019 la ricorrente, a seguito di visita chirurgica senologica ed ecografia mammaria bilaterale effettuate il 17 aprile 2019, ha subito presso l'ospedale di Gallarate intervento di asportazione di FA (fibroadenomi) mammari bilaterali (doc. 18). Attualmente, come affermato all'udienza del 2 marzo 2021, "*la mia situazione di salute è complessivamente buona, devo però sottopormi a controlli periodici; non assumo farmaci*".

In presenza di tali condizioni, inequivocabili nell'attestare la continuativa ed effettiva presenza della ricorrente nel nostro Paese nel corso degli anni, la concessione della cittadinanza italiana risponde alla necessità di permettere alla ricorrente di sviluppare e realizzare un completo e positivo

inserimento nel nostro Paese e di garantire da subito la vita privata e familiare della persona, fortemente riconosciuta e sottolineata dall'art. 8 CEDU.

Al momento, infatti, la ricorrente non svolge attività lavorativa, ma coltiva diversi interessi; in proposito, all'udienza del 2 marzo 2021 ella ha dichiarato: *“Dopo il diploma anche a causa della pandemia non ho potuto fare molto. Sfrutto comunque questo periodo per imparare il giapponese e per disegnare i manga. Il mio interesse principale rimane comunque quello dell'economia; è mia viva intenzione iscrivermi all'Università, ma non avendo i documenti, allo stato mi è impossibile”*. Più in generale, sulle condizioni di vita del nucleo familiare, ha dichiarato: *“Mia mamma svolge lavori saltuari e mia sorella frequenta corsi di estetica... Viviamo del lavoro di mia mamma e dell'attività di baby sitter che svolgo da circa tre anni; attualmente non ne svolgo”*.

Il ricorso va dunque accolto e dalla concorrenza dei requisiti previsti dal più volte citato art. 4 comma 2 legge 91/1992 discende il diritto della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza italiana.

In punto di spese, va disposta l'integrale compensazione delle stesse, tenuto conto che l'esito vittorioso del ricorso non rappresenta l'unico profilo della decisione, stante la correlata pronuncia concernente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Gallarate convenuto in giudizio.

P. Q. M.

accerta e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 4 comma 2 legge n. 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana a _____ e conseguentemente ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gallarate (VA) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

Dichiara il difetto di legittimazione del Comune di Gallarate.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi

Milano, 2 marzo 2021

Il giudice *dott. Pietro Caccialanza*